

CITTÀ DI VIGONE

Città metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/06/2024

SOMMARIO

Articolo 1	Costituzione del gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile
Articolo 2	Ruolo e compiti del Sindaco
Articolo 3	Obiettivi del GCVPC
Articolo 4	Attività del GCVPC
Articolo 5	Ammissione al GCVPC, esclusione e limiti di partecipazione
Articolo 6	Volontari effettivi
Articolo 7	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
Articolo 8	Diritti dei volontari
Articolo 9	Doveri dei volontari
Articolo 10	Organi del GCVPC
Articolo 11	Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
Articolo 12	Consiglio Direttivo
Articolo 13	Coordinatore Operativo
Articolo 14	Organizzazione operativa del GCVPC
Articolo 15	Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
Articolo 16	Norme amministrative e finanziarie
Articolo 17	Pubblicità
Articolo 18	Norme abrogate
Articolo 19	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 20	Rinvio dinamico
Articolo 21	Entrata in vigore

Articolo 1

Costituzione del gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile

- 1) Con il presente regolamento viene confermata la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Vigone, di seguito GCVPC, effettuata con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27 Luglio 2005, nella sede legale del Comune di Vigone in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 1 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15/09/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».
- 4) L'iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte precede l'iscrizione al RUNTS, in armonia con quanto previsto all'art. 11, comma 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020.
- 5) L'operatività del GCVPC sarà formalmente riconosciuta solo a seguito di entrambe le iscrizioni, fatte salve le situazioni di emergenza, per le quali è consentito l'impiego del GCVPC a seguito di attivazione da parte di un'autorità di protezione civile, anche in carenza dell'iscrizione al RUNTS.
- 6) Il GCVPC, una volta costituito, potrà aderire ad organismi di volontariato, quali coordinamenti, comitati, ecc... regolarmente iscritti all'Elenco territoriale della Regione Piemonte.

Articolo 2

Ruolo e compiti del Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è il legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
- 3) L'istanza di iscrizione all'Elenco Territoriale può essere presentata dal Sindaco o da un suo delegato. In quest'ultimo caso, la delega andrà allegata all'istanza stessa. In sede di presentazione della predetta istanza, dovrà essere allegato alla documentazione, l'atto del comune di cui all'art. 5, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 3

Obiettivi del GCVPC

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y), del D.Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 4 **Attività del GCVPC**

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al D.Lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D.Lgs. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
 - g) attività previste da apposite circolari del Dipartimento della protezione civile, in ordine alle modalità di coinvolgimento del GCVPC, a supporto della gestione di eventi e manifestazioni.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di Vigone, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) il registro dei volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati che vengono conservati presso gli uffici della Polizia Locale e aggiornati dal Coordinatore Operativo.
- 5) Il coordinamento tra l'attività del Comune e quella del GCVPC è affidato al Responsabile del Settore competente, attualmente individuato nel Responsabile del Settore Vigilanza, o suo delegato.

Articolo 5 **Ammissione al GCVPC, esclusione e limiti di partecipazione**

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono

essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

- 3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc...);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del codice fiscale.
- 5) L'ammissione avviene, a seguito di espletamento della fase istruttoria, con decreto del Sindaco e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Articolo 6

Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c) vestiario e DPI idonei.
 - d) copia del presente regolamento.

Articolo 7

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal Coordinatore Operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al

Coordinatore Operativo e al Sindaco.

- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 8

Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018. È assolutamente vietata al volontario l'accettazione di compensi di qualsiasi natura.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Articolo 9

Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
- 2) Il volontario, quando rappresenta il GCVPC e il Comune, deve tenere un comportamento consono al ruolo e all'immagine del gruppo e dell'ente; la divisa deve essere indossata e portata con decoro.
- 3) I volontari sono tenuti a partecipare alle attività del GCVPC con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione; essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
- 4) I volontari dovranno collaborare con lo stesso spirito di cui al comma precedente con altri gruppi operativi sul territorio in base a convenzione tra questi ultimi e l'Amministrazione Comunale, in base a convenzioni con i Comuni limitrofi, o per motivi che ne giustifichino la legittima presenza. In tali casi il coordinamento dei gruppi sul territorio sarà concertato tra il Responsabile del Settore Vigilanza, il Coordinatore Operativo ed il responsabile degli altri gruppi / associazioni.

Articolo 10

Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Articolo 11

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del consiglio direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore Operativo;
 - elezione e revoca del Vice Coordinatore Operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore Operativo.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti ed è composto, in sede di prima costituzione, da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo composto da 11 a 25 iscritti e composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti. Il Consiglio Direttivo è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il vice Coordinatore.
- 2) Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea per un periodo di 5 anni, è nominato dal Sindaco con apposito decreto.
- 3) Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea, può mantenere la sua composizione numerica fino alla scadenza anche nel caso in cui la variazione del numero dei volontari del gruppo comporti il passaggio ad una diversa fascia di cui al precedente comma 1.
- 4) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 5) In caso di dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto.
- 6) In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto.
- 7) In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni.
- 8) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e

quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.

- 9) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
- 8) Il ruolo di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale.

Articolo 13 **Coordinatore Operativo**

- 1) Il Coordinatore Operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5, per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore Operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore Operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore Operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore Operativo individua, se necessario, i capi squadra ed i vice capi squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di Vigone ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore Operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Vigone una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice Coordinatore, secondo le medesime

modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

- 11) Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati, il coordinatore operativo può avvalersi di una segreteria operativa, composta dai volontari del GCVPC, secondo modalità di scelta e organizzative interne.

Articolo 14

Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal piano di protezione civile del Comune di Vigone e ai rischi del territorio, l'assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile, previa adeguata formazione e addestramento.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di Vigone e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2, del citato D.Lgs. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di Vigone, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 15

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di Vigone assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Vigone.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature messe a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Vigone, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Articolo 16

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di Vigone sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del precedente comma 1 provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 17

Pubblicità

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 18

Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2005, e il Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2005.

Articolo 19

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 20

Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 21

Entrata in vigore

- 1) Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, il presente regolamento.
 - divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, verrà depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la

contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito;

- entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al punto precedente.